



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32174**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **69588** reso dall'agente contabile Mancino Alessandro, quale consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione dell'Esercito – Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso – disl. 1602/104, nel periodo **01/01/2018–31/12/2018**;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e udito, all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto.

FATTO

1. Con relazione n. 341/2024 del 17.07.2024, il magistrato istruttore riferiva

	in ordine al conto giudiziale n. 69588 dell'agente contabile Alessandro Mancino, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione dell'Esercito – Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso – disl. 1602/104, reso per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 e depositato in data 27.11.2020. Rappresentava in particolare che: - il conto del consegnatario era stato compilato mediante il modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni di carico dei materiali assegnati al magazzino; - non era invece stato utilizzato il modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996, o altro analogo modello al fine di dare conto di quanto previsto dall'art. 519, c. 3 del d.P.R. 90/2010, cosicché il conto risultava non idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, come previsto dall'art.140, c. 2, c.g.c.; non risultava trasmessa la relazione prevista dall'art. 139 c.g.c.. Il magistrato istruttore chiedeva, pertanto, la fissazione dell'udienza di discussione.	
	2. In data 3 ottobre 2024, l'Amministrazione depositava una memoria difensiva, richiamando la normativa di rango regolamentare e le Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa approvate con Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2006. In particolare, l'Amministrazione provvedeva al deposito - mediante procedura di caricamento diretto (upload) nell'apposita area denominata DAeD – del modello CM/4, ritenuto idoneo a rappresentare, in quantità e valore, la natura delle operazioni contabili che hanno interessato i singoli beni in carico alla dislocazione nell'anno in esame, dimostrandone il valore iniziale, le operazioni in aumento e diminuzione ed il valore finale. Successivamente, in data 12 novembre 2024, l'Amministrazione depositava,	
	2	

	alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, la seguente	
	documentazione: Registro valutativo dei movimenti – aumenti – Mod.	
	CM/5A; registro valutativo dei movimenti – diminuzioni – Mod. CM/5D;	
	registro consistenze iniziali al 1° gennaio – Mod. CM/6B; registro consistenze	
	finali al 31 dicembre – Mod. CM/6A.	
	3. In data 6.11.2024, l’agente contabile depositava una memoria con la quale	
	rilevava come avesse provveduto al deposito del conto giudiziale, in ossequio	
	al quadro normativo di riferimento e, in particolare, mediante la modulistica a	
	tal fine prevista dalla normativa regolamentare.	
	4. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 , tenutasi con l’assistenza del	
	dottor Stefano Mizgur, presenti personalmente l’agente contabile e i	
	rappresentanti dell’Amministrazione militare, il Sostituto Procuratore	
	Generale Massimiliano Sutto ha concluso come da verbale e la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto, come	
	affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) “ <i>si configura</i>	
	<i>essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a</i>	
	<i>verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico</i>	
	<i>risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto</i>	
	<i>del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di</i>	
	<i>restituzione</i> ”. (...) Coerentemente con tale ratio l’oggetto del giudizio di conto	
	è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente, attraverso	
	il controllo giudiziale del “conto” consuntivo dallo stesso predisposto e	
	preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi	
	3	

	<i>dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto procedimento di</i>	
	<i>parificazione (art. 138 c.g.c.)”</i> (Corte dei conti Sez. Lazio n. 292/2024; <i>ex</i>	
	<i>plurimis</i> , Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n. 88/2023, Sez. Liguria n.	
	71/2022). L'agente contabile è quindi automaticamente costituito in giudizio	
	per il fatto stesso del deposito del conto, secondo quanto previsto dall'art. 140,	
	c. 3, c.g.c. (<i>“Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in</i>	
	<i>giudizio”</i>). L'ineludibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice	
	contabile, che trova fondamento nell'art. 103, comma 2, della Costituzione	
	(<i>“La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e</i>	
	<i>nelle altre specificate dalla legge”</i>) non consente quindi che alla verifica del	
	conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l'altro del tutto	
	potenziali, pur se regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione sulla base di	
	rigorosa e precisa disciplina: l'ordinamento infatti attribuisce in via esclusiva	
	al magistrato contabile - in posizione di terzietà rispetto alla stessa	
	Amministrazione - l'esame dei conti e la verifica della regolarità delle relative	
	gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non suscettibili	
	di essere derogati.	
	2. Venendo al caso di specie, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile,	
	quale consegnatario di beni mobili, non assume un mero obbligo di vigilanza	
	sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali	
	questi vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla	
	propria Amministrazione. In quanto agente consegnatario, egli assume, per	
	legge, un pregnante obbligo di custodia, implicante, l'obbligo della resa del	
	conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di	
	dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale esistente	
	4	

	all’inizio dell’esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel	
	corso dell’esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il	
	materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli	
	ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell’esercizio o della	
	gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010). Tali necessarie risultanze, come	
	peraltro non contestato dall’agente contabile e dall’amministrazione, non si	
	rinvengono all’interno del conto compilato sul modello 16/M e pertanto, già	
	solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi non aderente alle	
	prescrizioni di legge finalizzate a dare contezza della gestione. Sebbene	
	l’utilizzo del modello 24, previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di	
	cui al d.P.R. 194/1996 non sia automaticamente estensibile	
	all’Amministrazione militare, risulta tuttavia necessario che il conto	
	medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n.	
	827/1924 e dall’art. 519, c. 3, d.P.R. 90/2010, elementi essenziali per	
	rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico	
	e dei resti di cui esigere l’introito, dell’esito e della rimanenza. In tal senso, le	
	Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l’amministrazione e la	
	contabilità degli organismi della Difesa (approvate con DM del 20 dicembre	
	2006), richiamate dalle memorie difensive e non depositate in atti, chiariscono	
	(capo IX, par. 12, punto n. 2, disciplinante le “ <i>Norme per la resa della</i>	
	<i>contabilità</i> ”), che il Modello 16/M (riepilogo valutativo delle variazioni) è	
	solo uno dei modelli che compongono il conto (“giudiziale” e	
	“amministrativo”) e che devono essere necessariamente trasmesse alla	
	Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, in quanto contengono tutte delle	
	informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle previsioni dell’art. 616 del R.D.	
	5	

	n. 827/1924 e dell'art. 519, comma 3, d.P.R. 90/2010. Al riguardo, infatti, il	
	DM 20.12.2006 dispone: “ <i>Il conto giudiziale ed il conto amministrativo sono</i>	
	<i>costituiti dai seguenti documenti: a) ordini di carico e scarico, emessi nel</i>	
	<i>periodo di riferimento e corredati della relativa documentazione</i>	
	<i>giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e di scarico emessi ed annullati,</i>	
	<i>ovvero non quietanzati (Allegato modello 6/M); c) prospetto analitico delle</i>	
	<i>consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali in carico (allegato</i>	
	<i>modello 11/M); d) riepilogo valutativo del registro analitico (Allegato</i>	
	<i>modello 9/M); e) prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze</i>	
	<i>(Allegato modello 10/M) avvenute durante il periodo di riferimento; f)</i>	
	<i>riepilogo valutativo delle variazioni (allegato modello 16/M)”</i> . Le medesime	
	Istruzioni (Cap. IX, par. 11, c. 3) nel fare riferimento agli agenti contabili di	
	cui all'art. 6, comma 3, lett. e) del Regolamento (consegnatari del materiale)	
	di cui al D.p.r. 21 febbraio 2006, n. 167 (ora abrogato), prevedono altresì che	
	gli stessi “ <i>dimostrano la propria gestione attraverso: gli ordini di carico e</i>	
	<i>scarico e il registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle</i>	
	<i>rimanenze dei materiali (modello M/8)”</i> . Inoltre, questa stessa Sezione ha già	
	avuto modo di verificare nel recente passato (<i>ex ceteris</i> , sentenza n. 124/2024)	
	che anche secondo le indicazioni del “Quaderno” operativo n.6 adottato dalla	
	Direzione di Amministrazione dell'Esercito (edizione febbraio 2022), l'agente	
	consegnatario è tenuto a compilare, oltre al modello 16/M, gli ulteriori modelli	
	predisposti dall'Amministrazione ivi indicati, nei quali devono essere inseriti	
	i dati (mancanti) del conto oggi in esame. Dunque, oltre al modello 16/M (il	
	solo trasmesso alla Sezione giurisdizionale), l'Amministrazione avrebbe	
	dovuto depositare almeno i seguenti documenti: a) il Registro dei conti	
	6	

	avrebbe dovuto far riferimento alla regolarità formale e sostanziale del conto.	
	Ciò sarebbe stato tanto più necessario nel caso di specie, laddove, per le	
	particolari modalità predisposte dalle richiamate Istruzioni tecnico-operative,	
	non è previsto un modello sintetico e riassuntivo delle consistenze iniziali e	
	finali dei beni suddivisi per categoria, le quali vengono rappresentate	
	esclusivamente in via analitica dal modello 8/M (registro analitico delle	
	consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali), ovvero in via	
	riepilogativa per categoria solo in termini di valore (attraverso il modello	
	10/M). Gli stessi modelli sopra indicati, in quanto espongono solo se	
	complessivamente considerati, i dati richiesti dalla legge per la presentazione	
	del conto giudiziale, non possono essere poi confusi con la documentazione	
	amministrativa e di dettaglio di supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e	
	documenti attestanti la distribuzione del materiale), da non inoltrare alla	
	Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e verificabile solo a domanda	
	(Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 208/2024).	
	A fronte di ciò, il magistrato istruttore non avrebbe potuto sopperire alle	
	carenze sostanziali e formali del conto, dovendo preliminarmente verificare	
	l'idoneità del modello trasmesso a rappresentare la gestione del consegnatario	
	(art. 140, c. 2, c.g.c.), tanto più che l'Amministrazione, nel depositare il	
	modello 16/M, non aveva fatto alcun cenno alla presenza di altri modelli, né	
	alle citate Istruzioni tecnico-operative che avrebbero potuto prevedere	
	“ulteriori adempimenti in materia”, nel rispetto della normativa primaria,	
	nonché dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello	
	Stato (art. 139, c. 3, c.g.c.).	
	3. In conclusione, il Collegio ritiene che il modello 16/M, trasmesso	
	8	

	dall'amministrazione secondo le modalità accertate nel presente giudizio, sia	
	inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione	
	contabile propria dell'agente e, quindi, irricevibile (<i>ex multis</i> , Corte dei conti,	
	Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019); circostanza della	
	quale non può essere considerato responsabile l'agente contabile.	
	In particolare, ad avviso del Collegio, la mancata trasmissione del conto alla	
	data del 27 novembre 2020, con le modalità previste dalla normativa primaria	
	in materia, integrata dalle citate Istruzioni, non può considerarsi convalidata,	
	con decorrenza <i>ex tunc</i> (e quindi dalla data del deposito del cit. modello 16/M),	
	mediante l'acquisizione degli ulteriori modelli depositati	
	dall'Amministrazione in pendenza del presente giudizio; né è possibile	
	procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile. Ciò	
	in quanto è solo dalla data del deposito, presso questa Sezione, di un conto	
	pienamente idoneo a rappresentare la gestione del contabile e, quindi,	
	comprensivo dei modelli prospettati in motivazione, che decorrono i termini	
	previsti dall'art. 150 c.g.c., per un'eventuale nuova istruttoria da parte del	
	giudice designato, onde verificare la regolarità della gestione dell'agente	
	contabile (artt. 145, 146, 148, c. 2- <i>bis</i> , c.g.c.). Alla luce delle predette	
	motivazioni, il Collegio dichiara irricevibile il conto n. 69588. La declaratoria	
	di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese (tra le altre,	
	Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32174 del registro di	
	Segreteria, dichiara l'irricevibilità del conto giudiziale n. 69588 .	
	9	

